

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che il D.L. 193/2016 (convertito in L. 225/2016) ha previsto dal 2017 un nuovo adempimento fiscale consistente nell'invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21.3.2018 n. 62214 ha approvato, a decorrere dalle comunicazioni relative al 1° trimestre 2018 la nuova versione del modello per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Termini di presentazione

La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento, ad eccezione della Comunicazione relativa al secondo trimestre.

Il termine di presentazione della Comunicazione, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

La periodicità di presentazione della Comunicazione non cambia a seconda che il soggetto passivo IVA liquidi l'imposta con cadenza mensile o trimestrale.

Le scadenze sono qui di seguito riportate:

| Liquidazione IVA | Scadenza |
|---|--|
| Gennaio, Febbraio, Marzo 2018 I trimestre 2018 | 31.5.2018 |
| Aprile, Maggio, Giugno 2018 II trimestre 2018 | 1.10.2018 (ritenendo applicabile il rinvio al 30.9 del termine ordinario del 16.9 ai sensi dell'art. 1 co. 932 della L. 205/2017 e considerato che il 30.9.2018 cade di domenica) |
| Luglio, Agosto, Settembre 2018 III trimestre 2018 | 30.11.2018 |
| Ottobre, Novembre, Dicembre 2018 IV trimestre 2018 | 28.2.2019 |

Per il tempestivo adempimento ed invio telematico da parte dello Studio, i Clienti che gestiscono la contabilità in proprio sono pregati di comunicare i dati della comunicazione nel rispetto delle tempistiche sotto indicate:

scadenza 31.5.2018: consegna documenti entro il 17.5.2018;
scadenza 1.10.2018: consegna documenti entro il 15.9.2018;
scadenza 30.11.2018: consegna documenti entro il 15.11.2018;
scadenza 28.2.2019: consegna documenti entro il 13.2.2019.

Nel caso di consegna del file i clienti dovranno farcelo pervenire, alle scadenze sopra indicate, al seguente indirizzo mail: comiva@studiomainini.it.

Per i clienti esterni che vorranno provvedere direttamente all'elaborazione della comunicazione si allega di seguito un modello di raccolta dati con le relative istruzioni per la compilazione.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI
Ufficio Amministrazione e Contabilità

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

SOCIETA' _____

VP1 Periodo di riferimento - Mese / Trimestre _____

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)

DEBITI

CREDITI

VP4 Iva vendite esigibile

VP5 IVA acquisti detratta

VP6 IVA dovuta o a credito

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

VP8 Credito periodo precedente

VP9 Credito anno precedente

VP10 Versamenti auto UE

VP11 Crediti d'imposta

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13 Acconto dovuto

VP14 Iva da versare o a credito



Rigo VP2 - Totale operazioni attive - Indicare l'ammontare imponibile delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione. Devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies.

Rigo VP3 - Totale operazioni passive - Indicare l'ammontare imponibile degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, registrate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti Iva.

Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

Rigo VP4 - IVA esigibile - Indicare l'ammontare dell'IVA a debito, relativa al periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo VP5 - IVA detratta - Indicare l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito - Indicare nella colonna 1 l'ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5.

Rigo VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro - Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Rigo VP8 - Credito periodo precedente - Indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).

Rigo VP9 - Credito anno precedente - Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in

detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Rigo VP10 - Versamenti auto UE - Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

Rigo VP11 - Crediti d'imposta: - Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Rigo VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali - Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare.

Rigo VP13 - Acconto dovuto - Indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Non va indicato nulla se non dovuto l'acconto in quanto inferiore a euro 103,29.